

# **Il D.L. 130/2020, convertito nella L. 173/2020**

---

Focus su richiedenti protezione internazionale ed  
i beneficiari del S.A.I.

*- Avv. Francesca Moccia -*

# Le forme di protezione

## Estensione dell'art. 19 TUI: divieto di espulsione e di respingimento

- verso uno Stato in cui c'è rischio di persecuzione, oltre che per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinione politiche, condizioni personali o sociali, anche *di orientamento sessuale e di identità di genere* [PROTEZIONE SPECIALE] – **comma 1**
- verso uno Stato in cui c'è rischio di tortura o trattamento inumano o degradante o qualora ciò possa implicare una *violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano* (richiamo al novellato art. 5, comma 6, TUI) [PROTEZIONE SPECIALE] – **comma 1.1**
- qualora l'allontanamento dall'Italia comporti la *violazione al diritto alla vita privata e familiare*, a meno che vi siano contrarie ragioni di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica, protezione della salute, ma comunque sempre nel rispetto della Convenzione di Ginevra e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE [PROTEZIONE SPECIALE] – **comma 1.1**

## Estensione dell'art. 19 TUI: divieto di espulsione e di respingimento

- per gli stranieri che versano in *gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie*, accertate mediante documentazione idonea rilasciata da struttura del SSN o struttura con esso convenzionata, tali da determinare un rilevante pregiudizio in caso di rimpatrio [CURE MEDICHE] – **comma 2 lett. d-bis)**

## Art. 19, comma 1.2, TUI e art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008: permesso per protezione speciale

- rilasciato nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 TUI o a seguito di istanza alla Questura - previo parere della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale -, o a seguito di trasmissione degli atti alla Questura da parte della CT in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale
- nel valutare il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare si considerano natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno in Italia, esistenza di legami familiari/culturali/sociali con il Paese di origine
- regola generale: durata 2 anni (art. 32.3 D.Lgs. 25/2008) e convertibile in lavoro (artt. 6.1 *bis* TUI e 32.3 D.Lgs. 25/2008)
- in presenza delle cause di esclusione/diniego della protezione internazionale (Cfr. artt. 10.2, 12, lett. b e c, e 16 D.Lgs. 251/2007: gravi condotte criminose, pericolosità per la sicurezza dello Stato o l'ordine e la sicurezza pubblica) il permesso ha la durata di 2 anni e, pur consentendo lo svolgimento di attività lavorativa, non è convertibile in permesso per motivi di lavoro
- rinnovabile previo parere della CT

**Art. 19, comma 2, lett. d-bis) TUI e art. 32, comma 3.1, D.Lgs. 25/2008:  
permesso per cure mediche**

- rilasciato a seguito di istanza alla Questura o a seguito di trasmissione degli atti alla Questura da parte della Commissione Territoriale in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale
- durata pari al tempo indicato nella certificazione sanitaria e, comunque, non superiore ad un anno
- rinnovabile fino al perdurare delle condizioni di salute debitamente certificate
- valido solo sul territorio nazionale
- *convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*

## Modifica dell'art. 20 *bis* TUI: permesso di soggiorno per calamità

- rilasciato a seguito di istanza alla Questura in caso di situazione di *grave* – non più eccezionale e contingente – *calamità* che non consente un rimpatrio in sicurezza
- durata di sei mesi
- rinnovabile fino al persistere della situazione di grave calamità (prima era rinnovabile di ulteriori 6 mesi)
- valido solo sul territorio nazionale
- *convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*

## Modifica dell'art. 32 TUI: permesso di soggiorno per MSNA al compimento della maggiore età

- rivolto ai MSNA affidati ai servizi sociali o sottoposti a tutela che non abbiano partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile di almeno 2 anni
- permesso rilasciato per studio, accesso al lavoro, lavoro, previo parere positivo della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione (*ex* Comitato per i minori stranieri)
- è reintrodotta la previsione secondo cui *il mancato rilascio del parere da parte della Direzione Generale (ex Comitato per i minori stranieri) non può impedire il rinnovo del permesso e, in questo caso, si applica il procedimento del silenzio-assenso*

# Il nuovo comma 1 *bis* dell'art. 6 TUI: convertibilità dei permessi per

**protezione  
speciale**

**calamità**

**residenza  
elettiva**

acquisto della  
cittadinanza o dello stato  
di apolide

**attività sportiva**

**lavoro di tipo  
artistico**

**motivi religiosi**

**assistenza  
minori**

cure mediche *ex art.* 19,  
comma 2, lettera *d-bis*  
TUI

# Il diritto all'accoglienza

## Modifica dell'art. 8 D.Lgs. 142/2015: un nuovo sistema di accoglienza

- passaggio dal SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) al **SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione)**, che viene *aperto ai richiedenti protezione internazionale nei limiti dei posti disponibili*
  - il SAI implica due livelli di prestazioni: il primo per i richiedenti protezione ed il secondo per i titolari
- le funzioni di soccorso, prima assistenza ed identificazione sono svolte nei centri di primo soccorso e assistenza e negli hotspot
- la cd. prima accoglienza continua ad essere gestita dai centri di cui agli artt. 9 e 11 D.Lgs. 142/2015 – centri governativi e CAS -, fino al trasferimento nel SAI

## Modifica dell'art. 9 D.Lgs. 142/2015: la prima accoglienza

- è introdotto il principio di «esigenze di contenimento della capienza massima»
- è introdotta la necessità, da parte del Prefetto, di informare il Sindaco del Comune ove è citato il CAS dell'invio del richiedente nel centro
- *espletati gli adempimenti di identificazione, verbalizzazione domanda ed avvio del suo esame, accertamento stato di salute del richiedente, lo stesso è trasferito, nei limiti dei posti disponibili ed in via prioritaria per i portatori di vulnerabilità, nel SAI*
- la verifica di esigenze particolari e vulnerabilità e l'adozione di misure di accoglienza idonee sono effettuate secondo le linee guida del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'Interno e con le altre amministrazioni interessate

## Modifica dell'art. 10 D.Lgs. 142/2015: la prima accoglienza

- nei centri di prima accoglienza devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, *abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali*
- ripristinate, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale e di assistenza sanitaria e sociale, l'assistenza psicologica, la somministrazione di corsi di italiano e servizi di orientamento legale e al territorio

## Modifica dell'art. 11 D.Lgs. 142/2015: la prima accoglienza

- l'accoglienza nei CAS è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nei SAI ed il trasferimento dei richiedenti portatori di esigenze particolari (art. 17) è effettuato in via prioritaria

## Modifica dell'art. 22 *bis*, D.Lgs. 142/2015: lavoro di utilità sociale

- Viene ripristinata la possibilità di avviare i richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale

## Modifica dell'art. 1 *sexies* D.L. 416/1989, conv. nella L. 39/1990: ampliamento beneficiari SAI

- **richiedenti protezione internazionale**
- **minori stranieri non accompagnati**
- **titolari protezione speciale, a meno che sussistano cause di esclusione/diniego della protezione internazionale (Cfr. artt. 10.2, 12, lett. b e c, e 16 D.Lgs. 251/2007: gravi condotte criminose, pericolosità per la sicurezza dello Stato o l'ordine e la sicurezza pubblica)**
- **titolari del permesso per cure mediche *ex* art. 19.2 lett. d-*bis*) TUI**
- **titolari del permesso per protezione sociale *ex* art. 18 TUI (secondo le modalità di accoglienza previste per le persone vulnerabili – Vd. anche Convenzione di Istanbul - e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica)**

**Modifica dell'art. 1 *sexies* D.L. 416/1989, conv. nella L. 39/1990:  
ampliamento beneficiari SAI - *segue***

- titolari del permesso per violenza domestica *ex* art. 18 *bis* TUI
- titolari del permesso calamità
- titolari del permesso per particolare sfruttamento lavorativo
- titolari del permesso per atti di particolare valore civile
- **titolari del permesso per casi speciali (*ex* protezione umanitaria)**
- **stranieri affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età**  
*ex* art. 13.2 TUI L. 47/2017 (cd. prosieguo amministrativo)

## Modifica dell'art. 1 *sexies* D.L. 416/1989, conv. nella L. 39/1990: due tipologie di servizi di accoglienza

### 1) **PRIMO LIVELLO** per i richiedenti protezione internazionale

- accoglienza materiale
- assistenza sanitaria, sociale e psicologica
- mediazione linguistico-culturale
- corsi di lingua italiana
- orientamento legale e al territorio

### 2) **SECONDO LIVELLO** per i titolari di protezione

- servizi di primo livello
- servizi finalizzati all'integrazione, tra cui orientamento al lavoro e formazione professionale

# L'iscrizione anagrafica

## Modifica dell'art. 5 *bis* D.Lgs. 142/2015: iscrizione anagrafica

- Il richiedente protezione internazionale con permesso per attesa asilo/ricevuta della formalizzazione della domanda di protezione internazionale è iscritto all'anagrafe della popolazione (artt. 3, 5 e 7 D.P.R. 223/1989)
- Per i richiedenti in centri di prima accoglienza, governativi e CAS, l'iscrizione anagrafica avviene come convivenza anagrafica e, entro 20 gg dalle variazioni della convivenza, il responsabile ha l'obbligo di comunicarlo all'ufficio dell'anagrafe
- La comunicazione della revoca delle misure di accoglienza/allontanamento ingiustificato dai centri di prima accoglienza e dalle strutture del SAI del richiedente protezione internazionale, ad opera del responsabile della convivenza anagrafica, comporta la cancellazione anagrafica con effetto immediato
- Ai richiedenti protezione internazionale iscritti all'anagrafe è rilasciata una **C.I.**, valida sul solo territorio nazionale, ***di durata triennale***

# La cittadinanza italiana

## Modifica dell'art. 9 *ter* L. 91/1992: termine per la conclusione di procedimenti in materia di cittadinanza

- Il termine per definire i procedimenti finalizzati al riconoscimento/concessione della cittadinanza diventa di **24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 mesi**
- Il nuovo termine, che sostituisce quello di 48 mesi introdotto con D.L. 113/2018, si applica alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 73/2020 (20.12.2020)
- NB viene abrogato il comma 2 dell'art. 14 D.L. 13/2018, secondo cui la nuova disciplina dei termini trovava applicazione anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, pertanto per le domande presentate prima del 5.10.2018 si torna al termine di 730 giorni